

**DELIBERAZIONE 9 FEBBRAIO 2021**  
**38/2021/S/IDR**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1145<sup>a</sup> riunione del 9 febbraio 2021

**VISTI:**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i. (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” e s.m.i. (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 310/2015/R/idr (di seguito: deliberazione 310/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 328/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 328/2016/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 19 gennaio 2017, 11/2017/S/idr (di seguito: deliberazione 11/2017/S/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità.

**FATTO:**

1. Con deliberazione 328/2016/E/idr, l’Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), enti di governo d’ambito e altri soggetti competenti destinatari di provvedimenti di esclusione dall’aggiornamento tariffario o di tariffe determinate d’ufficio, per

- accertare l'applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto del prescritto divieto di aggiornamento tariffario, nonché le tariffe applicate all'utenza dal 1° gennaio 2013 e la corretta applicazione della componente UII.
2. In attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi), ha effettuato, nei giorni 28 e 29 luglio 2016, una verifica ispettiva presso il Comune di Paola (CS), gestore del SII entro l'omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell'Ato 1 Cosenza (ora ricompreso nell'ATO unico regionale).
  3. Dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva, è emerso che:
    - i. in violazione dell'art. 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'art. 35 del MTT nonché in violazione dell'art. 6, comma 1 della deliberazione 643/2013/R/idr, il Comune avrebbe aggiornato le tariffe degli anni 2013 e 2015, prima di comunicare la proposta tariffaria all'Autorità, tra l'altro non rispettando il vincolo di cui all'art. 39, comma 5, del MTI (punto 2.2 della *check list*);
    - ii. in violazione degli artt. 5, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr, e art. 9, comma 3, del MTI, applicando i predetti incrementi tariffari ha, altresì, superato i limiti massimi previsti dalla regolazione nelle more dell'approvazione della tariffa da parte dell'Autorità (punto 2.2 della *check list*);
    - iii. in violazione della deliberazione 310/2015/R/idr, il Comune non avrebbe osservato la prescrizione di esclusione dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2012-2015 né, come ammesso in sede ispettiva, ha provveduto alla trasmissione della istanza all'Autorità di determinazione delle tariffe, corredata di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla regolazione vigente per l'approvazione delle medesime, entro il termine di cui al punto 2 della medesima deliberazione 310/2015/R/idr (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e, 2.2.f e 2.2.g allegati);
    - iv. in violazione dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com, il Comune non ha mai applicato nelle fatture la componente UII ai clienti finali, come ammesso in sede di verifica ispettiva dal medesimo Comune (punto 3.1 della *check list*);
    - v. in violazione dell'art. 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'art. 7, comma 4 della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'art. 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, il Comune, come ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha mai adottato la Carta dei servizi (punto 2.1 della *check list*);
    - vi. con riferimento alle bollette emesse nel 2016 per le utenze domestiche con bassi consumi relativi al 2015, il Comune sembrerebbe fatturare agli utenti un importo forfetario a titolo di acconto, indipendentemente dai consumi effettivi che, oltre a poter costituire un consumo minimo impegnato qualora non venisse conguagliato nelle bollette successive in base ai consumi effettivi (in violazione dell'art. 39, comma 2, del MTI), si porrebbe in contrasto con le modalità di fatturazione e acconto stabilite dall'art. 35 della RQSII; in particolare, con riferimento a tali fatture il Comune di Paola ha dichiarato che *“con la [...] deliberazione n. 7/2016 [del Consiglio Comunale], è stato altresì fissato*

*l'importo di 36,00€ quale "bolletta minima" per la "copertura dei costi fissi" e che tale importo costituisce un acconto minimo che verrà "conguagliato nella bolletta successiva in funzione dei consumi effettivi derivanti dalle rilevazioni disponibili" (punto 2.2 della check list e doc. 2.2.c allegato).*

4. Alla luce degli esiti della suddetta verifica ispettiva, con deliberazione 11/2017/S/idr, l'Autorità ha avviato nei confronti del Comune di Paola un procedimento per l'accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.
5. Nella deliberazione di avvio del presente procedimento, in ragione della idoneità delle condotte *sub* iii., iv., v. e vi. a ledere i diritti degli utenti finali ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti nonché ad una esatta conoscenza delle condizioni di erogazione del SII, l'Autorità prospettava, altresì, l'adozione di un provvedimento di carattere prescrittivo, non risultando tali condotte cessate, allo stato delle informazioni disponibili alla data di avvio del presente procedimento sanzionatorio.
6. Con la medesima deliberazione, l'Autorità ha richiesto al Comune di Paola, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a) della legge 481/95, di inviare al responsabile del procedimento i documenti di fatturazione dei consumi del ruolo 2016 del SII, relativi alle utenze domestiche a basso consumo, entro 30 giorni dalla loro emissione e comunque non oltre il 31 luglio 2017, a dimostrazione che il Comune non applichi il consumo minimo impegnato e che provveda al conguaglio dell'acconto forfetario laddove dovuto in base ai consumi. Detta richiesta di informazioni è stata riscontrata con note 23 e 30 agosto 2017 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 27441 e 28005) a seguito di una richiesta di proroga del 29 maggio 2017 (acquisita con prot. Autorità 18952) accordata dal responsabile del procedimento con nota del 24 luglio 2017 (prot. Autorità 24843).
7. Nel corso dell'istruttoria il Comune, con le note 1° settembre, 18 ottobre e 29 dicembre 2017 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 28281, 34136 e 42199), ha inviato documentazione volta a dimostrare la cessazione di parte delle condotte contestate.
8. Con la nota del 2 luglio 2020 (prot. Autorità 21004), tenuto conto che nelle more del procedimento il Comune non aveva dato prova documentale della cessazione di tutte le condotte contestate, il Responsabile del procedimento ha formulato una richiesta di informazioni volta a conoscere lo stato delle attività relative all'invio dell'istanza di determinazione delle tariffe e all'attuazione della prescritta esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui alla deliberazione 310/2015/R/idr, per gli anni 2012-2015, alla disapplicazione del consumo minimo impegnato e al riconoscimento dei conguagli dell'acconto forfetario laddove dovuto in base ai consumi, nelle fatture relative alle utenze domestiche residenziali a basso consumo nonché all'applicazione nelle bollette della componente tariffaria UI1 per gli anni dal 2013 ad oggi e al relativo versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali degli importi derivanti dall'applicazione della citata componente UI1.

9. Il Comune ha riscontrato la citata richiesta di informazioni con le note dell'8 luglio 2020 e del 10 luglio 2020 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 21729 e 22032).
10. In data 5 ottobre 2020, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) ha inviato all'Autorità un'informativa (acquisita con prot. Autorità 31391), in merito all'applicazione della componente tariffaria UI1 da parte del Comune di Paola.
11. Con nota 18 novembre 2020 (prot. Autorità 37865), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
12. Con comunicazione del 26 novembre 2020 (prot. Autorità 39163), l'Ufficio Tributi del Comune di Paola ha trasmesso all'Autorità la delibera della Giunta Comunale del Comune n. 103 del 30 luglio 2020 di approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2020 e ha chiesto, in considerazione delle difficoltà finanziarie del Comune, di potere "*conguagliare alle utenze, sui consumi degli anni 2020, 2021 e 2022, le eccedenze relative agli anni 2013 e 2014*".
13. Con successiva nota del 29 dicembre 2020 (prot. Autorità 44211), l'Ufficio Tributi del Comune di Paola ha reiterato la propria precedente comunicazione, anche ai fini difensivi, come previsto dall'articolo 15 del Regolamento Sanzioni, e della cessazione di tutte le condotte contestate con la deliberazione di avvio del presente procedimento sanzionatorio e prescrittivo.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

##### ***A. Violazioni in merito agli aggiornamenti tariffari (violazioni sub i., ii. e iii.)***

##### ***Contesto normativo***

14. Con la deliberazione 88/2013/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l'applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (artt. 3, comma 1 e 4, comma 1 del MTC). In particolare, all'art. 4, comma 6, della medesima deliberazione ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i gestori del SII sono tenuti, fino alla definizione delle tariffe da parte dei soggetti competenti, ad applicare le tariffe dell'anno 2012 senza variazioni (lett. a); a seguito della determinazione da parte dei soggetti competenti e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, sono tenuti ad applicare le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità, moltiplicate per il fattore *teta* 2013, come determinato dal soggetto competente (lett. b); infine, a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, sono tenuti ad applicare le tariffe dell'anno 2012 moltiplicate per il fattore *teta* 2013 approvato dall'Autorità medesima (lett. c).
15. L'art. 35 del MTT prescrive, in particolare, l'obbligo in capo al gestore del SII di mantenere la medesima struttura dei corrispettivi invariata negli anni 2012-2013.

16. Con l'art. 5, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr, l'Autorità ha altresì prescritto che, laddove nel calcolo tariffario il moltiplicatore individuato avesse determinato una variazione in termini assoluti superiore al limite previsto dal MTN (così come indicato dall'Autorità nel *tool* di calcolo del MTT), nelle more degli esiti di apposita istruttoria condotta dall'Autorità, il gestore avrebbe dovuto applicare in via provvisoria la variazione tariffaria massima prevista dal MTN.
17. L'art. 39, comma 5, del MTI prevede che la struttura dei corrispettivi applicati agli utenti finali, eventualmente modificata, deve rispettare l'ulteriore vincolo di non variare il gettito tariffario di ciascuna categoria di utenza di oltre il 10%, in aumento o in diminuzione.
18. L'art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr indica la tariffa che il gestore è tenuto ad applicare agli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in funzione delle tempistiche di definizione delle tariffe da parte del soggetto competente e di approvazione delle stesse da parte dell'Autorità; in particolare, la norma prescrive l'applicazione "fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d'Ambito o dei soggetti competenti" de "le tariffe approvate nel 2013 o, laddove non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni; a seguito, poi, dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe da applicare devono essere quelle dell'anno 2012 comunicate all'Autorità e moltiplicate per il *teta* 2014 approvato dalla medesima Autorità.
19. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del MTI, l'Autorità ha prescritto un limite di incremento del moltiplicatore tariffario individuato per il 2014, definendolo in funzione del quadrante di riferimento dei possibili schemi regolatori e fatta salva una specifica istruttoria da parte dell'Autorità.
20. Con la deliberazione 310/2015/R/idr, l'Autorità (nelle more dell'acquisizione degli elementi utili alla conclusione del procedimento di approvazione delle relative tariffe) ha escluso dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore  $\vartheta$  pari ad 1 per il primo periodo regolatorio 2012-2015, alcuni Comuni esercenti i servizi idrici (indicati nell'Allegato A alla medesima deliberazione), in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis* del decreto legislativo 267/00, tra cui il Comune di Paola (CS); con la medesima deliberazione, l'Autorità ha disposto, altresì, che i soggetti ivi richiamati dovessero presentare all'Autorità l'istanza tariffaria entro 60 giorni dalla pubblicazione della medesima deliberazione.

***Valutazione delle violazioni in merito agli aggiornamenti tariffari 2013 e 2015 (violazioni sub i. e ii.)***

21. In via preliminare, è opportuno evidenziare che, come richiamato nella deliberazione 310/2015/R/idr, in base al MTC, al MTI e all'MTI-2, anche gli esercenti sottoposti ad una procedura di riequilibrio finanziario o comunque in dissesto finanziario di cui al decreto legislativo 267/2000 (articoli 243-*bis* e 244 e ss.), hanno l'obbligo, prima dell'applicazione all'utenza, di formulare all'Autorità la predisposizione tariffaria del SII fornendo in forma completa le informazioni e i dati necessari alla

determinazione delle tariffe, al fine di permettere all’Autorità, prima dell’approvazione definitiva, di verificare e assicurare, altresì, il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo 267/00.

22. Il Comune si è reso responsabile della violazione dell’art. 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell’art. 35 del MTT nonché dell’art. 6, comma 1 della deliberazione 643/2013/R/idr, in quanto, come emerge dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, ha aggiornato le tariffe degli anni 2013 (quest’ultima valida anche per il 2014) e 2015, prima di comunicare la proposta tariffaria all’Autorità, tra l’altro non rispettando il vincolo di cui all’art. 39, comma 5, del MTI. In particolare, il Comune, con la deliberazione del Consiglio Comunale 25/13 per l’anno 2013 (confermata per il 2014 dalla deliberazione del Consiglio Comunale 24/2014) e con la deliberazione del Consiglio Comunale 13/2015 per l’anno 2015, ha incrementato le precedenti tariffe 2012 approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale 34/12, in assenza della necessaria predisposizione tariffaria ai sensi del MTC e del MTI. Con tali deliberazioni ha, altresì, introdotto una articolazione delle tariffe per fasce di consumo per le categorie “uso domestico” e “uso domestico non residente” in precedenza non previste, in violazione dell’art. 35 del MTT per la tariffa 2013 nonché secondo procedure e criteri non conformi a quelli prescritti dall’art. 39 del MTI per le tariffe degli anni 2014 – 2015 (ovvero senza la formulazione dell’apposita istanza e con variazione del gettito delle categorie d’uso di più del 10% dell’importo precedente).
23. Inoltre, il Comune, in violazione dell’art. 5, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr, e dell’art. 9, comma 3, del MTI, applicando i predetti incrementi tariffari ha, altresì, superato i limiti massimi previsti dalla regolazione nelle more dell’approvazione della tariffa da parte dell’Autorità. Tali incrementi sono stati, rispetto alla tariffa 2012, per gli utenti domestici non residenti di circa il 139% nel 2013-2014 e di circa il 177% nel 2015, mentre per gli utenti industriali (altri usi) sono stati pari al 220% nel 2013-2014 e al 277% nel 2015. Per gli utenti domestici l’incremento rispetto al 2012 varia con il consumo in ragione dell’introduzione degli scaglioni di consumo non presenti in precedenza, ma è stimabile, per i consumi superiori alle fasce agevolate, in media nell’89% per il 2013-2014 e nel 40% per il 2015.

***Valutazione delle violazioni in merito alla prescrizione di esclusione dall’aggiornamento tariffario per gli anni 2012-2015 (violazione sub iii.)***

24. Il Comune si è reso, altresì, responsabile della violazione del punto 1 della deliberazione 310/2015/R/idr, in quanto, come dallo stesso ammesso, nelle fatture emesse nel 2016, e quindi successivamente alla data di pubblicazione di tale deliberazione, non ha applicato per gli anni 2013-2015 il moltiplicatore tariffario 9 pari a 1 approvato provvisoriamente dall’Autorità. In particolare, il Comune, per gli anni 2013 e 2014, non ha disapplicato, anche mediante i dovuti conguagli, gli incrementi tariffari di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale 25/13 e 24/14 addebitati nelle fatture emesse rispettivamente nel 2014 e nel 2015 e, per il 2015 ha

applicato, con le fatture emesse nel 2016, l'incremento tariffario di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 13/15.

25. Inoltre, il Comune in violazione del punto 2 della deliberazione 310/2015/R/idr, come dallo stesso ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha presentato all'Autorità, entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione 310/2015/R/idr, l'istanza di determinazione delle tariffe, corredata di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla vigente regolazione per l'approvazione delle medesime.
26. Pur risultando apprezzabile l'intenzione del Comune di procedere ai conguagli in favore degli utenti delle differenze tariffarie relative agli anni 2013 e 2014 "*sui consumi degli anni 2020, 2021 e 2022*", ai fini della cessazione della condotta in esame, non può riconoscersi la concreta realizzabilità di detta prospettata iniziativa tenuto conto che il piano tariffario 2020, approvato dalla Giunta comunale del Comune di Paola con delibera n. 103 del 30 luglio 2020 (trasmesso con nota del 26 novembre 2020), non risulta redatto secondo i criteri di cui all'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/idr e, inoltre, non risulta accompagnato da tutti gli atti che compongono lo schema regolatorio di cui all'art. 4 della deliberazione 580/2019/R/idr, necessari alla predisposizione tariffaria che l'Ente di governo dell'Ambito o altro soggetto competente propone all'Autorità ai fini della relativa approvazione. Le tariffe predette, non essendo conformi alla regolazione, non risultano, pertanto, idonee alla corretta valorizzazione dei conguagli che il Comune si è proposto di corrispondere in favore degli utenti. Per quanto sopra, permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo di cui al punto 1 della deliberazione 11/2017/S/idr affinché il Comune medesimo provveda all'invio, per il tramite dell'Ente di governo dell'ambito, della corretta predisposizione tariffaria MTI-3 che tenga conto delle contestazioni ancora in essere.

## ***B. Violazioni in materia di componente tariffaria UII (violazione sub iv.)***

### ***Contesto normativo***

27. Con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha definito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UII) da applicare alla generalità delle utenze come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione (articolo 24, comma 1); inoltre, con la deliberazione 529/2013/R/com, l'Autorità ha incrementato, a decorrere dall'1° gennaio 2014, il valore della componente UII da 0,05 centesimi di euro/m<sup>3</sup> a 0,4 centesimi di euro/m<sup>3</sup> (articolo 2, comma 1).
28. L'articolo 24, comma 4, della deliberazione 6/2013/R/com ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare alla CSEA, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UII.

***Valutazione della violazione in materia di componente tariffaria UI1 (violazione sub iv.)***

29. Il Comune si è reso responsabile della violazione dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com e dell'articolo 2, comma 1, della deliberazione 529/2013/R/com, in quanto, come ammesso dallo stesso in sede di verifica ispettiva, non aveva mai applicato nelle fatture la componente UI1 ai clienti finali e conseguentemente versato i relativi corrispettivi alla CSEA.
30. Al riguardo si rileva che, con la citate note dell'8 e del 10 luglio 2020, il Comune ha dichiarato e documentato di aver fatturato, dal 2018 la tariffa UI1 agli utenti finali (per gli anni dal 2013 in poi) e con la citata nota del 5 ottobre 2020, la CSEA ha comunicato all'Autorità che, alla data del 25 settembre 2020, il Comune di Paola, pur avendo trasmesso tutte le dichiarazioni dovute in merito all'applicazione delle componenti tariffarie UI1, non aveva provveduto ai relativi versamenti.
31. Pertanto, in disparte la circostanza che gli importi fatturati agli utenti finali dal Comune di Paola relativi alla componente UI1 e non versati a CSEA saranno oggetto di procedura di accertamento e riscossione da parte della stessa CSEA nei termini previsti dall'art. 24, commi 4 e 5, della deliberazione 6/2013/R/com (come prospettato nella nota della stessa CSEA del 5 ottobre 2020), in merito alla contestazione non permarrebbe l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo, come prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento. Tale circostanza verrà, altresì, valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

***C. Violazioni in merito all'adozione della Carta dei servizi (violazione sub v.)***

***Contesto normativo***

32. Ai sensi degli art. 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'art. 7, comma 4 della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'art. 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del SII che non hanno inviato i dati di cui alla deliberazione 347/2012/R/idr, che non hanno adottato a far data dal 31 luglio 2012 la Carta dei servizi o che applicano agli utenti domestici, in violazione delle norme vigenti, tra cui l'articolo 39, comma 2, del MTI, la fatturazione del consumo minimo impegnato.

***Valutazione della violazione in merito all'adozione della Carta dei servizi (violazione sub v.)***

33. Il Comune si è reso responsabile della violazione dell'art. 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'art. 7, comma 4 della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'art. 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, in quanto, come ammesso in sede di verifica ispettiva, non aveva adottato tempestivamente la Carta dei servizi.

34. Tuttavia, dalla documentazione trasmessa dal Comune con la nota del 18 ottobre 2017, risulta che la Giunta Comunale, con deliberazione 29 settembre 2017 n. 126, ha adottato la Carta dei servizi e, pertanto, con riferimento a questa violazione, non sussisterebbero i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2, comma 20, lett. d) della legge 481/95, come invece prospettato al punto 1 della deliberazione di avvio del presente procedimento. Tale circostanza verrà, altresì, valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

***D. Violazioni in merito alla fatturazione di un importo forfetario a titolo di acconto (violazione sub vi.)***

***Contesto normativo***

35. Ai sensi dell'art. 39, comma 2, del MTI è fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche. Inoltre, l'art. 35, comma 2, della RQSII prevede che ciascun gestore è tenuto ad esplicitare chiaramente in un documento, reso noto all'utente finale, le modalità di calcolo dei consumi stimati per la fatturazione in acconto e, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la fatturazione deve avvenire in modo tale da minimizzare la differenza, nel corso dell'anno, tra consumi effettivi e stimati.

36. Il Comune si è reso responsabile della violazione dell'art. 39, comma 2, del MTI e dall'art. 35 della RQSII in quanto, come emerso dalla dichiarazioni rese in sede di verifica e dalla lettura delle fatture ivi acquisite nonché come confermato dalla determinazione del 18 agosto 2017 n. 36 del "Settore Contabilità – Tributi - Attività Produttive – Economato – Patrimonio" del Comune (di seguito: determinazione comunale 36/2017), ha fatturato nelle bollette emesse nel 2016 per le utenze domestiche con bassi consumi relativi al 2015 un importo forfetario a titolo di acconto che, oltre a poter costituire un consumo minimo impegnato qualora non conguagliato nelle bollette successive in base ai consumi effettivi, si poneva in contrasto con le modalità di fatturazione e acconto stabilite dalla regolazione.

37. Al riguardo occorre rilevare che con la citata determinazione comunale 36/2017 allegata alla nota del 18 ottobre 2017 nonché con le fatture a campione allegate alla nota dell'8 luglio 2020 e con la nota del 10 luglio 2020, il Comune ha documentato di aver restituito tali importi addebitati in precedenza agli utenti. Pertanto, con riferimento a questa violazione, non sussisterebbero i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2, comma 20, lett. d) della legge 481/95, come invece prospettato al punto 1 della deliberazione di avvio del presente procedimento. Tale circostanza verrà, altresì, valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

**QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

38. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

a) gravità della violazione;

- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

39. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune ha violato alcune disposizioni in materia di regolazione del SII. In particolare, il Comune con le violazioni *sub* i., ii., iii., iv. e vi. ha leso il diritto degli utenti serviti ad una corretta formazione e tempestiva applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso, la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità. Inoltre, il Comune ha violato le disposizioni relative all'adozione della Carta dei servizi (violazione *sub* v.), volte a garantire agli utenti una esatta conoscenza delle condizioni di erogazione del SII. In merito a tale profilo, occorre evidenziare che la violazione contestata *sub* iii. con il presente procedimento non risulta, allo stato, ancora cessata, pur dando atto della volontà manifestata dal Comune, con le note prot. Autorità 39163 del 26 novembre 2020 e prot. Autorità 44211 del 29 dicembre 2020, di provvedere ai conguagli in favore degli utenti delle differenze tariffarie per gli anni 2013 e 2014 a valere sui consumi 2021, 2022 e 2023, ma che non appare soluzione realizzabile senza l'intervento dell'Ente di governo d'Ambito ai fini dell'adozione di una predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio MTI-3 conforme alla regolazione che preveda il ricalcolo delle tariffe anche in relazione agli anni 2013, 2014 e 2015 e che tenga conto del dissesto finanziario dichiarato dal Comune ai sensi dell'articolo 244 decreto legislativo 267/00, eventualmente recante opportune componenti negative di recupero di detti incrementi tariffari. Inoltre, con riferimento alla violazione *sub* iv. si rileva che – in disparte la circostanza che gli importi fatturati agli utenti finali dal Comune di Paola relativi alla componente UI1 e non versati a CSEA saranno oggetto di procedura di accertamento e riscossione da parte della stessa CSEA (come prospettato nella nota della CSEA del 5 ottobre 2020) – con le citate note dell'8 e del 10 luglio 2020 il Comune ha dichiarato e documentato di aver fatturato, dal 2018 la tariffaria UI1 agli utenti finali (per gli anni dal 2013 in poi). Le violazioni *sub* v. e *sub*. vi. risultano cessate in quanto il Comune ha adeguatamente documentato con le note del 18 ottobre 2017, dell'8 luglio e 10 luglio 2020 di aver adottato la Carta dei servizi e di aver restituito gli importi forfetari addebitati nelle fatture del 2016 agli utenti domestici con bassi consumi.
40. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
41. Con riferimento al criterio della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
42. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio di previsione relativo all'esercizio 2016 risulta che il Comune abbia conseguito ricavi per 3.703.053 euro. Si precisa, inoltre, che con la delibera comunale 14/2013, il

Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 267/00.

43. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 105.100 (centocinquemilacento/00) per la violazione dell'art. 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'art. 35 del MTT, dell'art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'art. 39, comma 5, del MTI, per la violazione degli artt. 5, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr e 9, comma 3, del MTI, per la violazione della deliberazione 310/2015/R/idr, per la violazione dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com e dell'art. 2, comma 1, della deliberazione 529/2013/R/com, per la violazione dell'art. 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'art. 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'art. 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, per la violazione dell'art. 39, comma 2, del MTI e dell'art. 35 della RQSII.

### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte del Comune di Paola, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'art. 35 del MTT, dell'art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/com e dell'art. 39, comma 5, del MTI, nonché degli artt. 5, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr e 9, comma 3, del MTI, altresì della deliberazione 310/2015/R/idr, nonché dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com e dell'art. 2, comma 1, della deliberazione 529/2013/R/com, e, inoltre, dell'art. 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'art. 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'art. 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr e, infine, dell'art. 39, comma 2, del MTI e dell'art. 35 della RQSII.
2. di irrogare, nei confronti del Comune di Paola, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 105.100 (centocinquemilacento/00) per la violazione dell'art. 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'art. 35 del MTT, dell'art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'art. 39, comma 5, del MTI, per la violazione degli artt. 5, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr e 9, comma 3, del MTI, per la violazione della deliberazione 310/2015/R/idr, per la violazione dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com e dell'art. 2, comma 1, della deliberazione 529/2013/R/com, per la violazione dell'art. 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'art. 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'art. 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, per la violazione dell'art. 39, comma 2, del MTI e dell'art. 35 della RQSII.
3. di ordinare al Comune di Paola, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95:
  - a) di adempiere le prescrizioni di cui alla deliberazione 310/2015/R/idr per gli anni 2013, 2014 e 2015 e, pertanto, di attivarsi, entro 180 giorni dalla

comunicazione del presente provvedimento, affinché la predisposizione tariffaria MTI-3, che l'Ente di governo dell'ambito deve presentare, preveda il ricalcolo delle tariffe anche in relazione agli anni 2013, 2014 e 2015, anche tenendo conto del dissesto finanziario del Comune dichiarato ai sensi dell'art. 244 d.lgs. 267/00, e la modulazione delle eventuali componenti di recupero derivanti dagli incrementi tariffari approvati dal Comune per gli anni 2013, 2014 e 2015, attraverso i previsti meccanismi tariffari a garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente;

- b) di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza agli ordini di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato per porre in essere ciascuna prescrizione.
4. di ordinare al Comune di Paola di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97.
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T").
6. di ordinare al Comune di Paola di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione.
7. di notificare il presente provvedimento al Comune di Paola (P.IVA 00899500789) mediante pec all'indirizzo protocollo.comunepaola@pec.it, di darne comunicazione alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Calabria, all'indirizzo calabria.controllo@corteconticert.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

9 febbraio 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*